



47554/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANIELLO NAPPI
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. ANGELO CAPUTO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/09/2015

SENTENZA
N. 2742
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rei. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 22704/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 115/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott. Alberto Cardino, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

il difensore dell'imputato, avv. _____ per delega del prof.

ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza resa in data 22 marzo 2010, confermata dalla Corte d'appello di Salerno in data 9 dicembre 2013, il Tribunale di Salerno condannava _____ alla pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento della " _____ s.r.l.", dichiarato con sentenza del 29 marzo 2000.

1.1 L'imputato, in qualità di amministratore di fatto, era accusato: a) della distrazione, in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, della somma di denaro pari a L. 752.400.000, ricevuta dalla _____ S.r.l. quale prezzo per la cessione di un ramo di azienda; b) della distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di tutti i beni sociali; c) della sottrazione o distruzione dei libri delle altre scritture contabili della società, in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari dell'impresa.

2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, pro _____, con atto affidato a cinque motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera c), cod. proc. pen., per violazione delle norme processuali che prevedono la nullità delle sentenze nell'ipotesi di omessa motivazione, poiché la decisione di primo grado è stata manoscritta con grafia di difficile comprensione, sicché i motivi di appello sono stati redatti al buio, ipotizzandone un contenuto verosimile, sulla base dei verbali dibattimentale.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza emessa il 22 marzo 2010, con la quale il Tribunale rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'unico difensore dell'imputato, per un'influenza acuta diagnosticata il giorno 19, giudicando intempestiva la comunicazione pervenuta a mezzo fax la mattina dell'udienza, prima dell'inizio della medesima.

2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli articoli 111 Cost., 526 e 191 cod. proc. pen., per l'utilizzazione ai fini della decisione di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento. Si fa in particolare riferimento ai verbali di s.i.t. rese dall'amministratore deceduto _____ richiamate nella sentenza

della Corte d'appello di Salerno, resa in un separato procedimento nei confronti di _____ e _____ peraltro poi annullata dalla Corte di cassazione; tali dichiarazioni non sono mai stati acquisite al fascicolo dibattimentale riguardante i

In questo modo sono stati violati gli articoli 191 e 526, comma 1, cod. proc. pen., poiché sono stati utilizzati documenti rispetto ai quali non è stato garantito il contraddittorio tra le parti ed in particolare una sentenza non definitiva, la quale può far prova solo limitatamente all'esistenza della decisione ed alle vicende processuali in essa rappresentate, ma non anche in ordine alla ricostruzione dei fatti in essa accertati.

Nel merito, poi, le dichiarazioni dei Quaresima sono state travisate in ordine al ruolo di amministratore di fatto della società svolto dall'imputato.

2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli articoli 216, 219 e 223 della legge fallimentare e 2639 cod. civ., in relazione alla qualifica di amministratore di fatto de _____. L'imputato era un semplice dipendente, con competenze gestionali di carattere tecnico, ed era stato licenziato fin dal 27 novembre 1995, ben 5 anni prima del fallimento. Egli non svolgeva alcuna delle attività descritte dall'articolo 2639 cod. civ., ma si limitava a curare i rapporti con i fornitori di materiali edili, ad esaminare e consigliare i contratti più convenienti da stipulare (per la sua conoscenza dei prezzi dei materiali), ad effettuare versamenti in banca per effetto di una delega conferitagli dalle sorelle _____ ed _____; in particolare non si è mai occupato della cessione del ramo d'azienda alla

_____ non era responsabile delle scritture contabili e, soprattutto, è stato licenziato nel 1995 dall'amministratrice

Si deduce altresì carenza di motivazione, per l'omesso esame delle doglianze difensive articolate con l'atto d'appello, con le quali si evidenziava che l'imputato non disponeva di una procura speciale, ma di una semplice delega ad operare in banca per la sede di Montalto di Castro; che svolgeva attività anche gestionale, ma in ambito esclusivamente tecnico; che nel 1995 fu licenziato insieme agli altri dipendenti e che dopo quella data non ha più svolto alcuna attività per la società; che le scritture contabili erano conservate dal rag _____ che dal 1998 l'amministratore della società era il coimputato _____ che anche secondo la ricostruzione resa dal curatore fallimentare il ruolo del _____ a nella società era marginale; che secondo il coimputato _____ l'_____ era un dirigente-dipendente della società.

2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 69 e 133 cod. pen. in relazione al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti

contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente vanno esaminati i primi due motivi, con i quali sono dedotti vizi processuali assorbenti rispetto alle ulteriori violazioni dedotte con gli altri motivi e che la Corte di cassazione può direttamente apprezzare, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione delle violazioni denunciate, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, *Chahid*, Rv. 255304).

2. Il primo motivo è infondato: come è noto le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, *Giuffrida*, Rv. 234916) hanno affermato che l'indecifrabilità di una sentenza, qualora non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, si traduce in impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione, i quali ai sensi dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., devono essere, sia pur concisamente, esposti - ossia resi visibili - con le modalità ivi indicate. In tal caso si determina una nullità, discendente direttamente dalla violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.: la seconda disposizione prescrive che "le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità" e la sussistenza di siffatto essenziale requisito è da escludersi sia in caso di omessa esposizione dei dati e delle valutazioni che devono giustificare il dispositivo, sia in caso di esposizione non intellegibile. A ciò aggiungasi che la violazione del precetto posto dal citato art. 546 cod. proc. pen., relativo alla manifestazione delle ragioni del provvedimento conclusivo del procedimento, comporta violazione del diritto al contraddittorio ex artt. 178 lett. b) e c), 180 cod. proc. pen. (e quindi una invalidità a regime intermedio), in quanto viene così pregiudicata la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di efficace difesa.

2.1 Va affermato che la redazione manoscritta della sentenza può ricorrere solo eccezionalmente, nei casi di comprovata indisponibilità di scrittura meccanica, e tale eccezionalità, ove la forma grafica si riveli di impossibile o anche incerta leggibilità, in alcun modo può comprimere il diritto di chi ne ha titolo alla intera ed agevole comprensione dell'atto. Ne consegue che anche nei casi di incertezza in ordine a tale completa comprensibilità, la sentenza va comunque annullata con rinvio per la redazione della intera motivazione pertanto ritenuta mancante; la sentenza manoscritta si espone, dunque, ad una valutazione, caso per caso, della sua leggibilità.

2.2 Nella specie la censura di parte è infondata, poiché l'appello (come osservato dalla decisione impugnata), è stato corredato da specifici ed articolati motivi, e la Corte ritiene di poter comunque pervenire ad una sufficiente interpretazione della motivazione, almeno nei punti ai quali si riferivano i motivi di appello.

Dunque, nel caso qui dedotto, e con valutazione *ex post*, non vi è luogo a formale censura, quanto meno in punto di grafia.

3. Anche la doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso è infondata.

Risulta dal verbale dell'udienza del 22 marzo 2010 che la trattazione del processo è iniziata alle 10.56 e che l'istanza di rinvio, con la relativa certificazione datata 19 marzo 2013, è pervenuta all'attenzione della Corte alle 11.10, dopo che si era proceduto ad esame dell'imputato
orbene l'ordinanza di rigetto del rinvio deve ritenersi incensurabile non tanto e non solo con riferimento all'affermata tardività della richiesta del difensore (proposta a ridosso dell'udienza, pur essendo la causa dell'impedimento conosciuta da alcuni giorni), quanto piuttosto per l'inattualità dell'impedimento: come affermato in più occasioni da questa Corte, il legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell'attualità e cioè deve sussistere in relazione all'udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile (Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004 - dep. 02/02/2005, Curaba, Rv. 231406; Sez. 5, n. 43373 del 06/10/2005, Fontana, Rv. 233079).

Nella specie la richiesta di rinvio del difensore, che ha prodotto all'udienza del 22 marzo un certificato medico di tre giorni prima, relativo ad uno stato influenzale, non attestava la sussistenza di un impedimento ancora in atto alla data dell'udienza, poiché l'affezione era certamente superabile con l'ausilio di appositi farmaci, a meno di sopravvenute complicazioni, che non sono state allegate.

4. Passando all'esame degli ulteriori motivi di ricorso, deve rilevarsi la fondatezza del quarto motivo, con conseguente assorbimento del terzo (riguardante l'inutilizzabilità ed il travisamento dei verbali di s.i.t., contenenti le dichiarazioni rese dall'amministratore deceduto) e del quinto (avente ad oggetto il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti).

4.1 Giova premettere che, in tema di sentenza di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorché il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del

discorso del primo giudice. Ed Invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Viceversa, sussiste vizio di motivazione in grado di appello non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; né può ritenersi precluso al giudice di legittimità l'esame dei motivi di appello, ai fini di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal Giudice di secondo grado, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello, quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 Ud. - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967).

4.2 In sede di appello l'imputato aveva sostenuto di aver svolto semplicemente il ruolo di direttore dei cantieri a Montaito di Castro, dal 1 febbraio 1991 al 27 novembre 1995, data del suo licenziamento (Intervenuto cinque anni prima della dichiarazione di fallimento) ed aveva sottolineato di non aver avuto alcun ruolo nella cessione del ramo d'azienda della s.r.l., avvenuta il 30 giugno 1995 in favore della s.r.l., società appartenente alla famiglia come la ed il cui corrispettivo rappresenta l'oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata all'imputato; il terzo motivo di appello insiste molto sul valore liberatorio del licenziamento, evidenziando che *"laddove l'imputato fosse il reale dominus della bisognerebbe ipotizzare, paradossalmente, che i si sarebbe licenziato da solo!"* (pagina 9).

A fronte di tali specifiche doglianze, la Corte territoriale si limita a ribadire che il era gestore di fatto della società fallita, in forza di una procura speciale rilasciata dal formale amministratore della società Quaresima (a ciò indotto dalle sorelle) e che in base a questa egli gestiva la sede di Montaito di Castro.

Così argomentando, i giudici salernitani sono incorsi nel vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento sono prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.

L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, a norma dell'art. 623, lettera c), cod. proc. pen., essendo la Corte d'appello di Salerno costituita da un'unica sezione penale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2015

Il consigliere estensore

Ferdinando Lignola



Il presidente

Aniello Nappi

